

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

N° 11/08 Sentenza

N° 39/08 Cronologico/A

N° 105/08 Repertorio

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa Maria Luisa Rossi, ha pronunciato la

seguinte

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9033 r.g. 2002 vertente

tra

[REDACTED] SPA (già S [REDACTED])

elett.dom.ta in Roma, via **[REDACTED]**, presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]** che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

attrice

e

[REDACTED]
elett.dom.ta in Roma, via Carlo Miraballo 17, preso lo studio dell'avv. Giobbe Zardo che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Claudio Petraccone per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

convenuta

avente ad oggetto: pagamento somma;
conclusioni precisate all'udienza del 13 luglio 2007.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La **[REDACTED] srl** chiedeva la condanna della **[REDACTED] srl** al pagamento della somma di lire 175.307.497, oltre accessori, corrispondente al saldo prezzo dei servizi e delle forniture rese in favore della **[REDACTED] srl**, sulla base del disposto dell'art. 2560 cod.civ., assumendo che quest'ultima aveva venduto l'azienda alla convenuta che le era subentrata nella concessione del CONI per l'accettazione delle scommesse sportive nel locale sito in Roma, via **[REDACTED]**.

La convenuta resisteva alla domanda chiedendone il rigetto ed eccependo: che la concessione non le era stata trasferita dalla **[REDACTED]**; di non avere assunto alcun obbligo nei confronti dell'attrice con riguardo a debiti della **[REDACTED]**; di non avere acquistato, da quest'ultima, l'azienda o il ramo d'azienda.

Dopo l'espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, la causa era trattenuta in decisione, ma, con ordinanza del 16 novembre 2005, il Tribunale la rimetteva sul ruolo accogliendo l'istanza di ordine di esibizione di documentazione alla curatela del fallimento della **[REDACTED]**.

Dopo alcuni rinvii in attesa della documentazione oggetto della richiesta di esibizione, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 luglio 2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va ritenuta ammissibile la produzione effettuata da parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni: ed invero, si tratta della risposta del terzo all'ordine di esibizione

[Handwritten signature]
1

fatto dal Giudice che, nell'ordinanza in data , aveva disposto il deposito in Cancelleria delle informazioni richieste. Non si comprendono le ragioni per le quali il terzo ha risposto direttamente alla parte interessata alle informazioni tuttavia poiché si tratta della risposta del terzo in esecuzione dell'ordine ex art. 210 cpc non può porsi a carico della parte alcuna decadenza.


In fatto, è pacifico e dimostrato che la società attrice diede adempimento al contratto intercorso con la società [redacted] srl il cui oggetto è indicato nell'allegato C (doc.1 di parte attrice) E' pure pacifico che la beneficiaria delle forniture e dei servizi resi da S. [redacted] versò soltanto un acconto pari al 30% del prezzo stabilito e non provvide al versamento del residuo dovuto.

Dalla documentazione depositata dalla stessa attrice emerge che il credito vantato nei confronti della I. [redacted], dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Potenza in data 7 marzo 2001, è stato azionato dalla S. [redacted] ed ammesso al passivo fallimentare (vedi lettera del curatore e doc.allegato alla memoria ex art. 184 di parte attrice).

L'attrice, tuttavia, assumendo essere intervenuta tra l'I. [redacted] e la L. [redacted] srl una cessione di azienda pretende dalla seconda il pagamento della somma dovuta dalla prima richiamando il disposto dell'art. 2560 secondo comma cod.civ.: nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti (debiti anteriori al trasferimento) anche l'acquirente dell'azienda , se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Secondo la prospettazione dell'attrice nella fattispecie trasferimento di azienda può essere ricondotta qualsiasi operazione che comporti la sostituzione dell'imprenditore nella titolarità di un'attività economica organizzata preesistente, a prescindere dal tipo negoziale utilizzato dalle parti. Nella specie, il trasferimento di azienda sarebbe desumibile dalle seguenti circostanze, la convenuta esercita la stessa attività della [redacted], negli stessi locali, e con i beni della stessa (ossia quelli acquistati dalla [redacted], avvalendosi della medesima concessione per l'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse.

Orbene, premesso che le decisioni richiamate da parte attrice sono state pronunciate con riferimento all'art. 2112 cod.civ., norma volta a tutelare il lavoratore subordinato nel caso di trasferimento di azienda , premesso altresì che gli elementi indicati dall'attrice sono sicuramente utilizzabili in via presuntiva dall'interprete, deve ritenersi che non sia stata raggiunta la piena prova della esistenza di una cessione di ramo aziendale (dall'esame della sentenza dichiarativa del fallimento della società I. [redacted] e dalla certificazione del CCIAA emerge che l'oggetto principale dell'attività sociale era costituito dal commercio e distribuzione all'ingrosso e dettaglio di prodotti alimentari) in assenza della prova del passaggio di una complessiva , preesistente entità economica oggettivamente dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta allo svolgimento dell'attività . In particolare, deve osservarsi che non vi è prova del trasferimento di personale da una società all'altra, né del passaggio dalla I. [redacted] alla L. [redacted] di tutta (o comunque della parte preponderante della) la struttura aziendale. Agli atti vi è solo la prova della vendita di alcuni beni aziendali.



Jan
2

TRIBUNALE
DEPOSITO
Rema,

Non può rilevare – come affermato da Cass. 29 marzo 2006 n. 7250 – la vicenda relativa alla concessione da parte del Ministero delle Finanze dovendo escludersi “ un trasferimento di azienda tutte le volte in cui più soggetti si succedano in un'attività oggetto di concessione amministrativa, poiché, in tal caso, la concessione deve intendersi rilasciata a titolo originario in capo al cessionario”.

Va comunque osservato che anche in ipotesi di accertamento della esistenza di una cessione di ramo aziendale, la domanda dell'attrice non potrebbe essere accolta. In caso di cessione di azienda, infatti, “l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo”. (Cass. Sez. L, n.4726 del 03/04/2002 ; vedi pure Cass. Sez. 1, n. 8363 del 20/06/2000 “In tema di cessione d'azienda, a norma dell'art. 2560 cod. civ. l'acquirente risponde solo dei debiti inerenti all'azienda che risultino dai libri contabili; l'iscrizione nei libri contabili si configura, pertanto, come elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente in relazione ai suddetti debiti, senza che essa possa essere surrogata da altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell'azienda eventualmente a disposizione dell'acquirente, atteso che il citato art. 2560 è norma a carattere eccezionale e perciò insuscettibile di interpretazione analogica.”). Orbene, nella specie, nonostante l'ordine di esibizione, i libri contabili della società ~~It...~~ srl non sono stati acquisiti al giudizio, in quanto non reperiti tra le scritture della società (vedi comunicazione del curatore del fallimento in data 2 luglio 2007 depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni) e, pertanto, non sussiste l'elemento costitutivo cui la norma dell' art. 2560 cod.civ. secondo comma ricollega la responsabilità dell'acquirente di azienda. Sul punto, appare sufficiente richiamare, da ultima, Cass. 3 sezione n.1429 del 20/02/1999 :” In materia di cessione d'azienda, l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, rende impossibile l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità.”. In considerazione della obiettiva controvertibilità in fatto della controversia e della esistenza di consistenti elementi presuntivi a sostegno della tesi di parte attrice, si reputano sussistenti i motivi per la compensazione totale delle spese di lite.

PQM

rigetta la domanda formulata da S... spa (~~g...~~) nei confronti di L... srl con citazione notificata il 31 gennaio 2002;

compensa interamente fra le parti le spese di lite.

Roma, 12 dicembre 2007
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
3 GEN 2008
Roma, li
IL CANCELLIERE C1

Il Giudice

M. M. M. M. M.

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI €18,50

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE COPIE - AUTENTICHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CASO DI REGISTRAZIONE CHE SI
RILASCI A RICHIESTA DELL'AVV. ZARDO
ED ESCLUSIVO USO APPLICANDO IL CONSIGLIO DEL 1947/66 DPR 26-4-1986 N. 1

ROMA, Li.....

12 FEB. 2008



UFFICIO DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE CI
D.ssa Vella Petulla